

Massima: *Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Inammissibilità del ricorso avverso i verbali di gara – Atti aventi natura endoprocedimentale va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso i verbali di gara dai quali l'operatore economico abbia appreso della propria esclusione, non formalizzata in un provvedimento. Infatti, in relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto (in termini, ex multis, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6.2.2024, n. 99).*

TAR Puglia Bari sez. II 26/9/2024 n. 1009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1265 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Haemonetics Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi e Michele Di Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Instrumentation Laboratory s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Fianza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'esclusione di Haemonetics dalla procedura aperta di gara indetta dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisizione a noleggio di "Sistemi diagnostici per la tipizzazione di antigeni eritrocitari e piastrinici in biologia e sistemi di point of care per la valutazione del paziente emorragico" (N. GARA 8637463),

Lotto 2, avente ad oggetto “Sistemi point of care per la valutazione del paziente emorragico (interventi di chirurgia maggiore, emorragia post-trauma, emorragia post-partum, emorragia digestiva) mediante tecnica tromboelastometrica o tromboelastografica” (CIG 93127379AE), disposta nel corso della seduta pubblica del 16 ottobre 2023 e mai formalizzata in un provvedimento di esclusione;

- in via subordinata della *lex specialis* di gara in *parte qua*;

- di ogni altro atto comunque preordinato, connesso, subordinato, consequenziale o comunque idoneo ad arrecare pregiudizio agli interessi della Ricorrente.

quanto ai motivi aggiunti:

- dei verbali delle sedute riservate del 27 aprile 2023, 15 maggio 2023, 4 agosto 2023 e del 2 ottobre 2023, comprensivi dei relativi allegati, relativi alla procedura aperta di gara indetta dall'Azienda Ospedaliera per l'acquisizione a noleggio di “Sistemi diagnostici per la tipizzazione di antigeni eritrocitari e piastrinici in biologia e sistemi di point of care per la valutazione del paziente emorragico” (N. GARA 8637463), Lotto 2, avente ad oggetto “Sistemi point of care per la valutazione del paziente emorragico (interventi di chirurgia maggiore, emorragia post trauma, emorragia post partum, emorragia digestiva) mediante tecnica tromboelastometrica o tromboelastografica” (CIG 93127379AE) (“Gara”);

- del verbale della seduta pubblica del 16 ottobre 2023, comprensivo degli allegati, in relazione al medesimo Lotto 2;

- di ogni altro atto comunque preordinato, connesso, subordinato, consequenziale o comunque lesivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Instrumentation Laboratory S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Rocco Antonio Pignataro, su delega dell'avv. Filippo Pacciani, per la ricorrente, avv. Michele Di Landro, per l'Azienda ospedaliera, e avv. Piero Fidanza, per la controinteressata;

Rilevato che:

- la parte ricorrente, prima di avere accesso ai verbali di gara, li ha impugnati “al buio”, con ricorso notificato in data 15 novembre 2023, avendo appreso, nella seduta pubblica del 16 ottobre 2023, di essere stata esclusa per difetto di un requisito di minima richiesto dalla *lex specialis* (capacità del sistema offerto di eseguire “test con attivazione della via estrinseca in presenza dell’inibitore della fibrinolisi”) e affermando che “*se confermata, tale valutazione risulterebbe erronea*”;

- esperito in corso di causa l’accesso ai verbali di gara, con motivi aggiunti notificati il 21 dicembre 2023, ha impugnato i ridetti verbali delle sedute riservate del 27 aprile 2023, 15 maggio 2023, 4 agosto 2023, 2 ottobre 2023 e della seduta pubblica del 16 ottobre 2023;

- l’esclusione non è stata formalizzata in un provvedimento;

Considerato che, come eccepito dalla parte resistente e dalla controinteressata, in relazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, il verbale del seggio di gara costituisce un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente non essendo idoneo, di per sé, a produrre alcuna lesione nella sfera giuridica di alcun soggetto, così confermando il principio per cui il verbale del seggio di gara costituisce pacificamente un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente (in termino, *ex multis*, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6.2.2024, n. 99);

Ritenuto di non accogliere la richiesta di rinvio presentata dalla ricorrente in data 18 aprile 2024 al fine di attendere l'adozione da parte dell'Azienda Ospedaliera del provvedimento di esclusione sì da consentirle la proposizione di motivi aggiunti avverso tale futuro provvedimento in quanto evidenti ragioni di ordine pubblico processuale impongono di non rinviare *sine die* la controversia finendo con l'attribuire alla pendenza del processo la funzione impropria di rimedio avverso l'inerzia;

Conseguentemente ritenuto di dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza originaria d'interesse in quanto diretti avverso atti di natura endoprocedimentale;

Ritenuto, infine, di compensare le spese in ragione della definizione in rito della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Donatella Testini

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO